



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 15/03/2007**

### **REGIONE PUGLIA SETTORE ENTI LOCALI - POLIZIA LOCALE**

Esecuzione sentenza n. 3746/06 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - III sezione di Bari - Regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra il Comune di Taranto ed il Comune di Statte.

L'anno duemilasette, il giorno cinque del mese di marzo, il Dott. GIGANTE Cosimo, Dirigente dell'Area Servizi Contabilità e Gestione Finanziaria della Prefettura di Taranto, nominato, giusta decreto del Prefetto di Taranto n.7995 area II - E.L. del 2.11.2006, Commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza del TAR della Puglia - Sezione di Bari n. 3801/2005, assistito dal Dott. DE STRADIS Antonio, Dirigente del Settore Enti Locali - Polizia locale della Regione Puglia, Locale, presso la sede dell'Ufficio Settore Enti Locali - Polizia Locale della Regione Puglia, sito in via Caduti di tutte le guerre n. 15, ha adottato il seguente provvedimento.

### **IL COMMISSARIO AD ACTA**

#### **PREMESSO**

- che, con sentenza n.3801/05 del 6.9.2005, il T.A.R. della Puglia - Sezione di Bari, accogliendo il ricorso in tal senso avanzato dal Comune di Statte ai sensi dell'art.21bis della L. n. 1034/1971, ha dichiarato illegittimo il silenzio rifiuto serbato dalla Regione Puglia e del Presidente pro tempore della stessa sulla richiesta di regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra il Comune di Taranto ed il Comune di Statte in conseguenza della istituzione di quest'ultimo Comune, avvenuta con L.R. Puglia n. 6/93;

- che, con sentenza n. 3746/2006 del 19.10.2006, il T.A.R. della Puglia - Sezione di Bari, nella perdurante inerzia della Regione Puglia e del suo Presidente pro tempore, ha nominato il Prefetto di Taranto, o un funzionario da lui delegato, Commissario ad acta per la esecuzione della sentenza n. 3801/05, stabilendo che lo stesso provveda, nei 120 giorni dalla notifica della sentenza o dalla sua comunicazione in via amministrativa, alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra il Comune di Taranto ed il Comune di Statte;

- che, con decreto n. 7995 area II - E.L. del 2.11.2006, il Prefetto di Taranto ha nominato lo scrivente Commissario ad acta per l'esecuzione dei provvedimenti assunti dal T.A.R. della Puglia;

- che con verbale di insediamento n. 1370 dell'1 dicembre 2006, presso il competente Settore Enti Locali e Polizia Locali della Regione Puglia, comprovante l'attuazione degli adempimenti preliminari all'incarico

affidato, previsti dall'articolo 21 bis comma 3 della citata legge n. 1034/71, si è accertato che sino a tale data non era stato adottato il decreto del Presidente della Regione Puglia per la regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico finanziari tra i Comuni interessati, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della Legge regionale 9 aprile 1993 n. 6, prendendo atto al contempo che l'Amministrazione Regionale ha emanato solo un Regolamento regionale a valenza generale del 2 novembre 2006 n. 18, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 147 del 10 novembre 2006, avente ad oggetto "Criteri e procedure per la disciplina dei rapporti patrimoniali ed economico - finanziari di cui all'articolo 7 della Legge regionale n. 26 del 20.12.1973, recante 'Norme materia di circoscrizioni comunali' ", generico rispetto alla specificità del mandato;

VISTA la Legge Regionale 9 aprile 1993 n. 6 concernente l'istituzione del Comune di Statte in provincia di Taranto", con distacco dal Comune di Taranto;

VISTA la Legge Regionale 20 ottobre 1993 n. 22 avente ad oggetto "Legge regionale 9 aprile 1993 n. 6 'Istituzione del Comune di Statte in provincia di Taranto'. Ridelimitazione dei confini";

VISTA la Legge Regionale 5 novembre 1993 n. 23 relativa a "Effetti della Legge regionale n. 22 del 20 ottobre 1993 'Istituzione del Comune di Statte in provincia di Taranto' ";

VISTO il Regolamento regionale 2 novembre 2006 n. 18;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ESAMINATA la documentazione agli atti dell'Ufficio regionale e quella rinveniente da apposita attività di ricognizione e di ricerca all'uopo espletata e dalle risultanze di appositi incontri di servizio con i responsabili degli Enti;

PRESO ATTO altresì dell'esito delle risultanze dell'attività precedentemente posta in essere in proposito ed in via ordinaria da parte dell'Ufficio Enti Locali e Polizia Locale della Regione Puglia;

LETTO il verbale n. 1 del 13 gennaio 2006, relativo ad apposita conferenza dei servizi tra la Regione Puglia ed i Comuni di Taranto e di Statte e tutta la corrispondenza agli atti, tra cui le memorie scritte di rivendicazione del Comune di Statte, inviate con nota n. 4461 del 22 marzo 2006 ed acclarata al protocollo dell'Ufficio regionale col n. 22/199 del 27 marzo 2006;

CONSIDERATO che, in conclusione alla attività di ricognizione e ricerca documentale, è stata formulata apposita nota riepilogativa n. 111/07 del 24 gennaio 2007, cui sono allegata, tra l'altro, le schede specificate progressivamente dal n. 1 al n. 29, riportanti i beni pubblici del demanio e del patrimonio indisponibile e disponibile, così come individuati dagli articoli 822 e seguenti del codice civile, situati nel territorio del Comune di Statte e non di evidente interesse promiscuo di entrambi gli enti;

CONSIDERATO che la predetta nota è stata trasmessa al Comune di Taranto ed al Comune di Statte per la dovuta informazione del procedimento in corso e la raccolta di eventuali osservazioni, memorie o scritti ritenuti utili per una esauriente definizione della problematica in argomento;

DATO ATTO che, nell'elenco dei beni indicati nella predetta nota del 24 gennaio 2007, non viene incluso alcun bene immobile di evidente interesse promiscuo che, ai sensi dell'articolo 10 del citato Regolamento regionale n. 18/06, va dichiarato di proprietà consorziale, in quanto l'unico bene di tale specie rilevato risulterebbe l'impianto integrato di smaltimento rifiuti (censito in catasto fabbricati al foglio

137 part. 8 sub 1 cat. D/7) del Comune di Taranto, sito nel territorio del Comune di Statte;

CONSIDERATO, infatti, che l'impianto fa parte di quei beni che sono sottoposti obbligatoriamente alla titolarità esclusiva della competente Autorità per la gestione unitaria dei rifiuti per ambito territoriale ottimale, che alla luce del Decreto Legislativo n. 152/06 sarà dotata di personalità giuridica per mezzo di costituzione di apposito consorzio, le cui problematiche risultano già compiutamente regolamentate dal decreto del Commissario per l'emergenza in materia di rifiuti in Puglia n. 189/CD/R del 19.10.2006;

ACCERTATO che il Comune di Statte ha fatto tenere una apposita memoria di rivendicazione del patrimonio con nota n. 3118 del 21 febbraio 2007;

RITENUTO, quanto alla pretesa (avanzata con la memoria del 21.2.2007) a che al Comune di Statte sia attribuita una parte del patrimonio del Comune di Taranto in proporzione al numero degli abitanti e alla loro capacità generale di contribuzione alla formazione del patrimonio stesso e comunque secondo l'indice proporzionale previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 15300/34 del 25.4.1915, che la integrale applicazione di detta pretesa - in analogia a quanto avvenuto nel caso del neo istituito Comune autonomo di Fiumicino - non possa trovare ragionevole accoglimento nella fattispecie in trattazione, in quanto:

- la Regione Lazio ha provveduto in via ordinaria alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali e finanziari, pur in assenza di autonoma regolamentazione generale dei criteri normativi predefiniti, sulla base di protocollo d'intesa concordato congiuntamente in data 7 marzo 2000 tra la medesima Regione e gli enti interessati e consequenziale emissione del Decreto del Presidente 13 luglio 2000;

- a tal fine, la Regione Lazio ha richiamato a fondamento legislativo del proprio operare in particolare l'articolo 20 della citata legge 8 giugno 1990 n. 142, che disciplinava il riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni delle aree metropolitane, in previsione delle quali le regioni interessate, per le finalità enucleate nell'ambito delle proprie competenze legislative, potevano provvedere anche all'istituzione di nuovi comuni per scorporo da aree di intensa urbanizzazione, garantendo, in proporzione agli abitanti ed al territorio, certezza di risorse e personale, nonché adeguati beni strumentali immobili e mobili;

- l'articolo 20 della citata legge 8 giugno 1990 n. 142 è stato abrogato per effetto dell'articolo 274 comma 1 lettera q del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e comunque lo stesso non poteva ritenersi applicabile alla fattispecie in trattazione;

- non si può procedere, altresì, alla valutazione della ripartizione patrimoniale e finanziaria, come richiesto con la citata nota n. 3118 del 21 febbraio 2007 del Comune di Statte, sulla scorta dei criteri generali fissati dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 15300 del 25.4.1915 se non in via solo residuale, alla luce dei mutamenti normativi intervenuti, anche regionali, disciplinanti la materia, che sono stati emanati in piena autonoma potestà, come accaduto per la Regione Puglia;

RITENUTO, quanto alla pretesa (avanzata con la memoria del 21.2.2007) a che al Comune di Statte sia attribuita la quota di trasferimento erariale del 1995, che tale credito è stato interamente accertato e liquidato dal Dott. Calella Pietro, nominato Commissario ad acta dal Presidente del Co.Re.Co. -Sezione di Taranto in data 3 febbraio 1995, il quale ha adottato apposito atto deliberativo n. 12 del 21 giugno 1995, sicché nessun'altra determinazione deve essere assunta da questo Commissario;

CONSIDERATO, peraltro, che in merito alla medesima vicenda, fra i Comuni interessati è tuttora pendente controversia giurisdizionale, posto che, con sentenza del Tribunale di Taranto n. 1354/2004, dotata di provvisoria esecutività, il Comune di Taranto è stato condannato al pagamento della predetta somma, oltre agli interessi legali dovuti dal 12 ottobre 1994 sino al soddisfo e rivalutazione monetaria e che, avverso detta sentenza è stato proposto gravame presso la Corte d'Appello di Lecce Sezione

Distaccata di Taranto, tuttora pendente;

RITENUTO, quanto alla questione relativa al versamento contributo per disagio ambientale (art. 10 comma 3 della L.R. 17/93), che questo Commissario non debba adottare alcuna determinazione, in quanto il Comune di Statte ha promosso a tal proposito apposito ricorso per decreto ingiuntivo del 25 gennaio 2005, notificato in data 16 novembre 2005 e divenuto titolo esecutivo in data 27 dicembre 2005, in mancanza di formale opposizione da parte del Comune di Taranto, per un credito di Euro 316.691,37, per il periodo 13/8/2001 - 13/8/2004;

RITENUTO, infine, quanto alla pretesa (avanzata con la memoria del 21.2.2007) a che al Comune di Statte siano "attribuiti i beni patrimoniali e demaniali insistenti sul territorio di Statte senza eventuali pendenze, quali i mutui non ancora estinti, espropri non definiti e non pagati ed eventuali risarcimenti di danni e spese legali connesse", che la stessa non possa essere accolta nei termini in cui è stata formulata, in quanto:

- il Regolamento regionale n. 18 del 2.11.2006, all'art. 9, "Principi Generali", dispone quanto segue: "1. Devono trasferirsi al Comune successore tutti i diritti e gli obblighi che ineriscono al territorio staccato dal Comune, limitatamente alle effettive porzioni della parte di territorio disgregato. 2. 1 beni demaniali, i beni, indisponibili e disponibili, così come individuati dagli articoli 822 e seguenti del capo II del Codice Civile, seguiranno il territorio ove sono situati. Altrettanto avverrà per i beni mobili registrati e non, che interessino esclusivamente detto territorio. 3 Gli oneri contratti per la formazione dei beni indicati al precedente art. 9, saranno - per la parte non ancora estinta - posti esclusivamente a carico dell'Ente al quale gli stessi beni vengono attribuiti; analogamente deve procedersi per le eventuali spese, per liti pendenti e per gli oneri della manutenzione ad essi relativi";

- il predetto regolamento è stato impugnato dal Comune di Statte dinanzi al TAR di Bari, il quale, tuttavia, con sentenza n.462/07 del 16.2.2007, ha respinto il ricorso, rilevando che: "il regolamento 2 novembre 2006 n. 18 non preclude la prosecuzione dell'attività del Commissario ad acta, in quanto lo stesso non rappresenta il provvedimento che definisce i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra i Comuni interessati ed anzi fa salve le procedure 'il cui procedimento istruttorio è già in avanzato stato di definizione' (articolo 15)"; "il regolamento non si pone in contrasto né con la legge regionale 9 aprile 1993 n. 6 (la quale si occupa, sotto il profilo della competenza, dell'atto finale affidato al presidente della giunta regionale, nel procedimento in concreto surrogato dal commissario ad acta), né con le sentenze nn. 3801/2005 e 3746/2006", costituendo lo stesso "l'insieme di quei necessari criteri di valutazione e ripartizione, che altrimenti sarebbero stati da desumere da altre discipline regionali"; "il regolamento comunque trova fondamento nell'articolo 44 della legge regionale 12 maggio 2004 n. 7 (Statuto), per il quale 'alla Giunta regionale spetta la potestà regolamentare nella forma dei regolamenti esecutivi, di attuazione, di integrazione nonché dei regolamenti delegati "; "I criteri individuati dalla Regione sono ispirati a comuni principi contabili e civilistici, nonché a ordinari canoni di semplicità e razionalità e che essi, in ogni caso, alla luce delle deduzioni attoree - che non hanno evidenziato discrasie logiche rispetto alle discipline di altri casi consimili -, non appaiono incongrui";

## DECRETA

E' trasferita dal Comune di Taranto al Comune di Statte la proprietà di tutto il patrimonio immobiliare indicato di cui alle accluse schede, progressivamente enumerate dal n. 1 al n. 29, che formano parte integrante del presente provvedimento, nonché la proprietà di qualsivoglia altro bene demaniale e patrimoniale, indisponibile e disponibile, ricadente nel territorio di Statte che dovesse essere in seguito individuato, esaurite le necessarie verifiche che saranno poste in essere dalle due amministrazioni.

Si fa salva ogni eventuale integrazione rispetto ai contenuti degli allegati descrittivi dei beni immobili che

laddove sussistente dovrà essere regolamentata dalle rispettive Amministrazioni Comunali.

La Regione Puglia potrà intervenire solo in caso di inerzia dei soggetti interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente decreto sarà notificato ad ogni effetto di Legge a cura del Dirigente del Settore Enti Locali e Polizia Locale della Regione Puglia:

- al Presidente della Regione Puglia;
- ai legali rappresentati dei Comuni di Taranto e di Statte;
- al Presidente della III Sezione del TAR della Puglia.

Il Commissario ad Acta

Dr. Cosimo Gigante

Il Dirigente del Settore EE.LL.

Dr. Antonio De Stradis

---